



IL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE E GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

ADEMPIMENTI INDEROGABILI

Il **PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE** che, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 175/2016, deve essere predisposto dalle società a controllo pubblico, è adempimento strettamente connesso all'obbligo, che incombe su tutte le società pubbliche, di istituire un **ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE**, ai sensi dell'art 375, co. 2, D.Lgs. 14/2019 ovvero dell'art. 2086, co. 2, Codice civile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 6 DEL D.LGS. 175/2016 → Principi fondamentali sulla organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

ART. 14 DEL D.LGS. 175/2016 → Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

ART. 2, CO. 1, LETT. F), D.LGS. 14/2019 → Individuazione delle società pubbliche ricomprese nel Codice della crisi

ART. 3 DEL D.LGS. 14/2019 → Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

ART. 375, CO. 2, D.LGS. 14/2019 → Assetti organizzativi dell'impresa

ART. 2086, CO. 2, CODICE CIVILE → Gestione dell'impresa

IL PUNTO SULL'ADEMPIMENTO

Il **Programma di valutazione di rischio di crisi aziendale** ex D.lgs. 175/2016 deve essere in grado di anticipare temporalmente l'emersione della crisi, cogliendone i segnali premonitori, al fine di consentire all'impresa di assumere internamente le idonee iniziative per prevenirne l'aggravamento e correggerne gli effetti. In linea generale, deve essere funzionale a:

- monitorare costantemente lo stato di salute della società alla luce del principio di **continuità aziendale**;
- anticipare l'emersione del rischio di crisi attraverso l'individuazione di strumenti in grado di intercettare i **segnali premonitori** di squilibri economico-finanziari (approccio "forward looking");
- consentire all'organo di gestione di **attivarsi con urgenza** prima che la crisi diventi irreversibile (sistema di "early warning").

Come per tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva, anche le società pubbliche (a partecipazione pubblica, a controllo pubblico e in house) hanno il dovere di istituire, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 e dell'art. 2086 cod. civile, un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione:

- del monitoraggio degli indici e indicatori predisposti nel programma di valutazione del rischio di crisi;
- della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
- dell'adozione e dell'attuazione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento

INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI

"... a fini prudenziali e indipendentemente dalla fonte della provvista, il Comune dovrebbe astenersi da attività di finanziamento nei confronti delle società partecipate qualora non abbia in concreto adottato tutti gli strumenti idonei ad un controllo approfondito della gestione operativa e finanziaria della società partecipata, al fine di appurare se la stessa necessiti, diversamente, di interventi di ricapitalizzazione (...), non solo ai fini del rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa (...) ma anche al fine di prevenire una minaccia agli equilibri finanziari dell'ente locale" (Corte dei Conti, Veneto – Delibera n. 515/2012/PAR)



"... ragioni economico-giuridiche dell'operazione le quali, dovendo necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non possono non implicare, tra l'altro, una previa e adeguata verifica delle criticità che generano le perdite, i necessari accertamenti volti ad individuare le eventuali responsabilità gestionali imputabili agli amministratori societari, nonché una compiuta valutazione circa l'opportunità di conservazione in vita dell'organismo partecipato (...)" (Corte dei Conti, Veneto – Delibera n. 18/2021/PAR)



L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono tenute all'istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita di continuità aziendale:

- **Società a partecipazione pubblica;**
- **Società a controllo pubblico;**
- **Società in house.**

Sono altresì tenute alla predisposizione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, del relativo Programma di monitoraggio del rischio e della Relazione sul governo societario, quest'ultima da predisporre annualmente e pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio:

- **Società a controllo pubblico (tra cui rientrano anche le società in house)**

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Salva la prova di diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura, e il patrimonio netto in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 cod. civile.

IL PERCORSO

Per **tutte le società pubbliche**:

- Verifica dell'esistenza di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ex art. 375, co. 2, D.lgs. 14/2019 e 2086, co. 2, cod. civile.
- Elaborazione ovvero revisione degli assetti organizzativi in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e dell'adozione tempestiva degli strumenti che ne consentano il relativo superamento.

In aggiunta, per le **società a controllo pubblico**:

- Valutazione dell'istituzione ovvero implementazione degli strumenti di governo societario con i seguenti:
 - a) regolamenti interni;
 - b) ufficio di controllo interno;
 - c) codici di condotta propri;
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa.
- Predisposizione di specifico Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale:
 - a) selezione di indici e indicatori;
 - b) identificazione e mappatura delle aree di rischio;
 - c) determinazione del grado di propensione al rischio;
 - d) fissazione soglie d'allarme e azioni da intraprendere.
- Monitoraggio periodico.
- Reporting.
- Relazione sul governo societario.

30 APRILE DI OGNI ANNO



- Termine ordinario per l'approvazione del bilancio d'esercizio (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) per la predisposizione e pubblicazione della **Relazione sul governo societario**, ex art. 6, co. 4, D.lgs. 175/2016.

30 GIUGNO DI OGNI ANNO

- Termine straordinario per l'approvazione del bilancio d'esercizio (non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) per società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero **quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società**, ex art. 2364, co. 2, c.c.

SEMESTRALMENTE

- Termine individuato dalla prassi per il monitoraggio degli indicatori di crisi aziendale, nell'ambito del **Programma di valutazione del rischio di crisi**, da indicare nella **Relazione sul governo societario**, ex art. 14, co. 2, D.lgs. 175/2016.

SENZA INDUGIO

- Istituzione di un adeguato **assetto organizzativo, amministrativo e contabile**, ex art. 375, co. 2, D.lgs. 14/2019.

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p>CONTABILITA'</p> <p>Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p>FISCALITA'</p> <p>Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p>TRIBUTI</p> <p>Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p>PARTECIPATE</p> <p>Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci</p>	<p>PERSONALE</p> <p>Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p>AMMINISTRATIVO</p> <p>Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p>GESTIONALE</p> <p>Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p>CONTROLLI INTERNI</p> <p>Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p>REVISIONE</p> <p>Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p> <p>Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>